



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 20 del 27 luglio 2022

PARERE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 E SULL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (PERSONALE NON DIRIGENTE) PER L'ANNO 2022 DEL COMUNE DI ARGENTA.

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Argenta provincia di Ferrara, nominato con Delibera Consiliare n. 52 del 29/09/2021, nelle persone del Presidente Rag. Marco Mari e dei membri ordinari Dott. Giovanni Albani e Dott. Andrea Berardi;

Premesso che con prot. Unione n. 23244 del 26/07/2022 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori la seguente documentazione al fine della certificazione della costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2022 e dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo integrativo (CCI) per l'anno 2022 sottoscritta il 11/07/2022, del personale non dirigente del Comune di Argenta":

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Argenta (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF –IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/);
- Le linee di indirizzo alla contrattazione decentrata per l'anno 2022 approvate con delibera di G.C. n. 112 del 30.06.2022;
- La determina del Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali n. 317 del 08.07.2022;
- Il prospetto analitico di verifica complessiva del limite del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- L'ipotesi di Contratto collettivo Integrativo anno 2022 del Comune di Argenta per il personale non dirigente sottoscritta il 11/07/2022;

Visti:

- l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018, recante *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto."*;

- l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che “...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate...”;
- l'art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1”;
- l'art. 40 bis del D.Lgs. 30/03/2001 n.165, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. n.150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Rilevato che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art.1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all'art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014 l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: “*nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*”;
- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:
*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016**"*;

- che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, in cui all'art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

Visti:

- l'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), che al comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;
- il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), in cui nelle premesse si specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Dato Atto che non sussistono per il Comune di Argenta i presupposti per l'adeguamento in aumento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, ai sensi dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, non essendo previsto un incremento del numero dei dipendenti per l'anno 2022 rispetto ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19/07/2012;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

Dato atto che il Comune di Argenta risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, comma 557 quater della Legge n. 296 del 27/12/2006, in termini di consuntivo ed in via previsionale, come risulta da diverse analisi effettuate dal Servizio Risorse Umane dell'Unione, per ultima prot. Unione n. 18283 del 17/06/2022 inviata al Collegio Revisori;

Analizzata la documentazione trasmessa;

Preso atto:

- che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all'art. 67, del CCNL 21/05/2018, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:
 - Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
 - Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.
- che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 del Comune di Argenta, è stato quantificato, per la parte stabile, con determinazione del Dirigente del settore competente in materia di personale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n.112 del 10/03/2022 in complessivi €. **156.551,02**, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali;
- che coerentemente con quanto contemplato all'art. 67, comma 1, del nuovo CCNL 21/05/2018 la quota scomputata dal Fondo delle Risorse Decentrate a decorre dall'anno 2018 per il finanziamento del fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, è pari a € 24.119,32=, come quantificato con deliberazione di G.C. n. 194 del 12/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, recante *"COMUNE DI ARGENTA - ISTITUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DAL 01.01.2020"* e confermate con deliberazione G.C. n. 12 del 11/02/2021;
- che la convenzione tra i Comuni di Argenta e Ostellato per la gestione associata delle funzioni di coordinamento pedagogico, approvata con delibera di C.C. n. 51 del 21/12/2020, rinnovata per il

periodo 01/01/2022-31/07/2022 con deliberazione di C.C. di Argenta n. 67 del 22/12/2021, prevede che la somma di € 1.255,00 oltre agli oneri riflessi, sia finalizzata alla remunerazione della retribuzione di posizione e risultato da riconoscere al Responsabile di Servizio per l'incarico di P.O. del Comune di Argenta traslati appositamente dal fondo delle posizioni organizzative del Comune di Ostellato, compatibilmente con le norme e i vincoli in materia di personale (limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017);

- che ai fini del rispetto del vincolo sulle risorse destinate al trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, l'importo del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 deve essere rideterminato, ai fini della quantificazione del tetto massimo dello stesso da applicarsi dall'anno 2022 in complessivi **€ 186.980,58**, al netto delle voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite, a seguito del trasferimento di personale dall'Unione Valli e Delizie al Comune di Argenta e delle quote di limite trasferite dal Comune di Ostellato in virtù della convenzione approvata con deliberazione di C.C. di Argenta n. 67 del 22/12/2021 ;

Rilevato che lo stanziamento per la retribuzione di Posizione e la retribuzione di Risultato delle Posizioni Organizzative del Comune di Argenta per l'anno 2022, tenuto conto delle quote trasferite a tale titolo dal Comune di Ostellato per il Servizio Convenzionato di Coordinamento Pedagogico nonché del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, è quantificato in complessivi **€ 25.374,32**;

Rilevato che il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Argenta per l'anno 2022, oggetto della presente certificazione, tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito al finanziamento delle risorse variabili, del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nonché di quanto contemplato dall'art. 67 comma 7 del CCNL 21/05/2018, è quantificato in complessivi **€ 173.862,37**, come da determinazione n. 317 del 08/07/2022 Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generale dell'Unione competente in materia;

RISCONTRATO che il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Argenta, per l'anno 2022 di complessivi **€ 173.862,37**, risulta così suddiviso:

- Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2) pari a € **156.551,02**
- Quota variabile (art. 67, commi 3, 4, 5) pari a € **17.311,35**

Rilevato che nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per € 1.242,91, importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per € 3.118,80 derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del DLgs. 50/2016;
- l'incremento di cui all'art. 67 c. 3 lett. h) del CCNL 21/05/2018, importo corrispondente alle eventuali risorse stanziati dagli enti ai sensi del comma 4, che prevede *"In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza"* - ex art. 15 c. 2 CCNL 01/04/99. Per l'anno 2022, evidenziato che il l'importo massimo finanziabile pari al 1,2% del monte salari 2001 è pari a € 39.336,24, sono finanziate complessivamente, ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, € 24.867,77 che, al netto della riduzione operata a seguito del trasferimento del personale in Unione dall'01/01/2015 per € 11.918,13, risultano restare a disposizione € 12.949,64.

Preso atto altresì che risulta rispettato il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 per l'anno 2022, con riferimento al concetto di salario accessorio complessivo (dirigenti,

personale non dirigente, straordinario e segretario) come da dimostrazione allegata alla nota prot. n. 23244 del 26/07/2022;

Vista la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

Verificato:

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018;
- che il fondo per l'anno 2022 è stato costituito in conformità alla normativa vigente e risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per l'anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Argenta, sottoscritto il 11/07/2022, è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi sottoscritta il 11/07/2022 di CCI anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Argenta sottoscritto il 11/07/2022 ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo.

CERTIFICA POSITIVAMENTE

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente del Comune di Argenta relativamente all'anno 2022 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- Il rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il salario accessorio complessivo (dirigenti, personale non dirigente, straordinario e segretario) del Comune di Argenta per l'anno 2022;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 11/07/2022 di CCI per l'anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Argenta, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Firmato Digitalmente
IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Marco Mari
Dott. Giovanni Albani
Dott. Andrea Berardi